



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

n. 33 del 14.03.2021

Art. 50, comma 5 D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: PROROGA (CON MODIFICHE) FINO AL 21 MARZO 2021 ORDINANZA N. 31 DEL 10.03.2021, RECANTE “PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DI STRADE E PIAZZE NEI CENTRI URBANI E DISCIPLINA DEGLI INGRESSI E DEI COMPORTAMENTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E IN PROSSIMITA’ DI BANCHE ED UFFICI POSTALI. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA”.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, ha approvato un Decreto-Legge in data 12 marzo 2021, che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
- In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti ed in vista delle imminenti festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il decreto d’urgenza di cui sopra stabilisce misure di maggiore intensità, rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
- Lo stesso Decreto Legge prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:
 - ✓ *l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;*
 - ✓ *l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;*
 - ✓ *la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori*

motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

- Con ordinanza del Ministro della Salute in data 12 marzo 2021, adottata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia e vigente a partire dal 15 marzo p.v., è stata conseguentemente ridisegnata la mappatura delle Regioni italiane e le relative “colorazioni” convenzionali, sintomatiche del livello di rischio epidemiologico da COVID-19;
- La Regione Calabria rientra tra le regioni di colorazione “arancione”;

ATTESO CHE:

- ✓ Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 31 in data 10 marzo 2021 lo scrivente, per le motivazioni ivi riportate ed anticipando di poco gli effetti dell'inevitabile transito della Regione Calabria nella zona “arancione”, aveva già inteso disporre prescrizioni assai restrittive nel territorio comunale fino al 14 marzo 2021 attraverso: a) la chiusura di spazi pubblici - quali piazze, larghi, parchi pubblici, villette ed altri luoghi specificamente individuati - dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 14 marzo 2021; b) la necessità del rispetto di Protocolli rigorosi in ordine a determinate tipologie di situazioni, quali le file all'ingresso dell'Ufficio postale e/o degli istituti bancari o le aste in svolgimento all'interno del Mercato Ittico di Schiavonea; c) la sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle scuole per l'infanzia; d) il divieto degli spostamenti al di fuori del comune, in entrata ed in uscita, se non in relazione a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di necessità familiare o di salute; e) la sospensione dell'apertura al pubblico delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e simili), al netto, esclusivamente, della consegna a domicilio e dell'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze fino alle ore 22,00, tranne che per gli esercizi senza cucina, ai quali, dalle 18,00 in poi, non era consentito più vendere nemmeno per asporto;
- ✓ Quanto sopra si è accompagnato ad un attento e costante monitoraggio dei dati ufficiali di provenienza dal Dipartimento di Igiene e di Prevenzione dell'ASP di Cosenza dalla data di adozione della citata ordinanza alla data odierna, in relazione all'andamento della curva epidemiologica nella Provincia di Cosenza e, segnatamente, nel territorio di questo comune, accompagnato da un reiterato appello attraverso i *social* istituzionali al senso di responsabilità di ciascuno circa il rispetto delle regole basilari per fronteggiare il contagio da COVID-19, quali l'uso dei Dispositivi di Protezione individuale e l'osservanza dell'obbligo di distanziamento interpersonale;

RILEVATO CHE:

- L'indice di positività registrato alla data odierna nel Comune di Corigliano-Rossano continua ad essere superiore all'indice regionale, poiché ancora al di sopra del 30%, circostanza, questa, che da sola legittimerebbe l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti su scala locale, come peraltro rilevato dallo stesso TAR Calabria al punto a) della narrativa dell'ordinanza 132/2021 REG.PROV.CAU- 000382/2021 REG.RIC - ;
- Continuano a ritmo costante le ordinanze sindacali di quarantena con sorveglianza attiva da contatto stretto con soggetto risultato positivo al COVID-19, emesse, previa l'istruttoria del Settore di Protezione Civile e su proposta del Dipartimento U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, senza soluzione di continuità (molte delle quali ancora riconducibili all'ambiente scolastico);
- La nota inoltrata allo scrivente in data odierna dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. - Igiene e Sanità pubblica – dell'ASP di Cosenza, recante ad oggetto “*andamento dell'epidemia nelle scuole di Corigliano-Rossano*”, chiarisce che l'andamento diffusivo dell'epidemia da COVID-19 ha assunto una crescita esponenziale, registrando, nella settimana tra il 04.03.2021 e l'11.03.2021, 232 casi ed un incremento significativo degli stessi nella fascia di popolazione tra 0 e 18 anni;
- Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione evidenzia – nella nota di cui sopra – la circostanza che un siffatto incremento coinvolga la popolazione scolastica delle scuole del territorio di Corigliano-Rossano comportando un impegno gravoso del Dipartimento di Prevenzione in ordine all'attività di sorveglianza sanitaria, comprensiva di contact-tracing e di esecuzione di tamponi nei confronti di alunni, personale ATA e docenti;
- Il dato acclarato di n. 40 (quaranta) casi di contagio da COVID-19 tra i minori frequentanti gli istituti scolastici della città, unitamente alle considerazioni sopra riportate, induce il Direttore del Dipartimento di Prevenzione a consigliare di prendere in considerazione l'adozione di un provvedimento di chiusura temporanea delle attività didattiche – da intendersi in presenza – per almeno 14 giorni (a partire dalla data odierna);
- D'altra parte è un fatto evidente che si continui a registrare un accresciuto disagio da parte delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alla saturazione dei reparti in grado di garantire cure ai pazienti affetti da Covid-19;
- un ulteriore, prevedibile, aggravamento della situazione epidemiologica rischia concretamente di agevolare il temuto *default* del sistema sanitario regionale;
- le reiterate difficoltà a definire un adeguato *contact-tracing*, anche a causa dell'impegno profuso dal personale competente nel campo della vaccinazione in corso, accentuano l'apprensione per le giornate a venire;
- allo stato attuale la campagna di vaccinazione lungo l'intero territorio regionale, compreso quello in cui ricade la città di Corigliano-Rossano, non risulta decollata e registra significativi ritardi causati anche dalla difficoltà di reperimento delle dosi vaccinali;
- risultano vaccinate ancora percentuali molto esigue di cittadini ultraottantenni e fragili, mentre non è stata ancora avviata la vaccinazione del personale scolastico;

- al di là dei numeri ufficiali, molto preoccupanti, quello che maggiormente desta assoluto allarme, in questo momento, è l'oggettiva incertezza in merito ai parametri di riferimento utilizzati, che lascia presumere una situazione reale ben più grave di quella, per così dire, ufficializzata dai dati;

CONSIDERATO CHE:

- una siffatta contingenza richiede il reiterarsi, almeno **fino al 21 marzo p.v.**, dell'adozione di misure contingibili ed urgenti ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 al fine di monitorare, nel breve termine, l'andamento della situazione epidemiologica;
- la presenza di contagi anche tra i più piccoli suggerisce, peraltro, l'estensione della sospensione anche alle scuole per l'infanzia, circostanza difforme dal dispositivo dell'ordinanza sindacale n. 31/2021;

RITENUTO

- ✓ **sussistere**, alla data odierna, le condizioni per ribadire le prescrizioni restrittive di cui all'ordinanza sindacale n. 31 del 10.03.2021;
- ✓ **di procedere** conseguentemente alla proroga delle misure contenute nell'ordinanza sopra citata (con la sola variante dell'inclusione delle scuole per l'infanzia tra quelle sospese per le ragioni sopra esposte e **dell'aggiunta di altri spazi urbani tra quelli in elenco**) per le motivazioni sopra esplicitate e qui integralmente richiamate, fino al 21 marzo 2021, disponendo: a) di enucleare quegli spazi urbani dove è più verosimile il formarsi di possibili assembramenti di persone sulla scorta, soprattutto, delle indicazioni provenienti dal privilegiato osservatorio della Polizia Locale, chiamata costantemente a vigilare nei centri urbani e nelle frazioni circa il rispetto delle prescrizioni anti-Covid; b) di ribadire le prescrizioni per il pieno rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza nei luoghi di fisiologica formazione di "assembramento" – quali Uffici postali e/o banche, nonché, nella frazione di Schiavonea, all'interno del Mercato Ittico nel corso delle aste di vendita del pescato all'ingrosso-; c) di prevedere, quale necessaria misura cautelare – rafforzata dalla nota di data odierna del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prima esplicitata - e nelle more di una ponderata soluzione sulla didattica in sinergia con le dirigenze, la sospensione della didattica in presenza, fino al 21 marzo p.v., di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole per l'infanzia, ritenendo la presente misura – per quanto dolorosa - tuttavia prevalente, al momento, rispetto alle pur valide considerazioni giuridiche enucleate dal TAR con riferimento al diritto all'istruzione "in presenza" in capo ad alunni e studenti; d) di vietare gli spostamenti al di fuori del comune, in entrata ed in uscita, se non in relazione a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di necessità familiare o di salute; f) di sospendere l'apertura al pubblico delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub,

gelaterie, pasticcerie e simili), permettendo esclusivamente la consegna a domicilio e l'asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fino alle ore 22,00 (ad esclusione degli esercizi privi di cucina, rispetto ai quali l'asporto è consentito solo fino alle ore 18,00).

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra

ORDINA

- 4 **di disporre**, per le ragioni contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica esplicitate nella premessa e qui integralmente richiamate, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per l'infanzia, fino al 21 marzo 2021, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, **comunque consono ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza**, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali nel rispetto della normativa vigente.
- 4 **di sospendere** fino al 21 marzo 2021 l'apertura al pubblico delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e simili) fino alle ore 22,00, permettendo esclusivamente la consegna a domicilio e la vendita per asporto con assoluto divieto di consumazione sul posto od anche nelle adiacenze, (ad esclusione degli esercizi privi di cucina, rispetto ai quali l'asporto è consentito fino alle ore 18,00);
- 4 **di vietare** gli spostamenti al di fuori del comune, in entrata ed in uscita, se non in relazione a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di necessità familiare o di salute;
- 4 Di disporre la chiusura - dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 21 marzo 2021 - dei seguenti spazi pubblici ex art. 11, comma 1, dello stesso richiamato DPCM:
 - 4 *Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto);*
 - 4 *Via Nazionale, scalo di Corigliano;*
 - 4 *Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano;*
 - 4 *Contrada San Francesco - Via Sciacca;*
 - 4 *Incrocio via Margherita - Via Roma, centro storico di Corigliano;*
 - 4 *Villa Margherita;*
 - 4 *Area Polifunzionale Contrada San Francesco;*

- 4 Contrada Fabrizio - Piazza antistante la chiesa di San Nicola;
- 4 Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato "Compagna");
- 4 Zona "Quadrato" e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea);
- 4 Viale Salerno;
- 4 Piazza Portofino e Piazza Fiume;
- 4 Parco Fabiana Luzzi
- 4 Piazza Bernardino Le Fosse;
- 4 Via Nazionale, scalo di Rossano;
- 4 Piazza Alcide De Gasperi;
- 4 Via Aldo Moro, scalo di Rossano;
- 4 Viale Michelangelo e piazzette adiacenti;
- 4 Via Margherita, scalo di Rossano;
- 4 Villa De Falco;
- 4 Via Nestore Mazzei;
- 4 Via Galeno;
- 4 Lungomare Via Cristoforo Colombo;
- 4 Lungomare Sant'Angelo;

Rispetto a tale chiusura, saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

- E' assicurato unicamente l'accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti con disabilità e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM, è assicurato l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove presenti;
- Nelle aree de quibus e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di superfici esposte al tatto. E' altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo.
- E' assolutamente vietato soffermarsi nelle aree di che trattasi, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto;
- I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfezione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico;
- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l'ingresso di una sola unità per nucleo

familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.

- *In attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;*
- *E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.*
- *Durante l'apertura periodica del mercato ittico di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:*
 - *tutti gli operatori del m.i. sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e con gli altri soggetti presenti nella struttura;*
 - *Gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver superato il controllo all'ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva;*
 - *gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti;*
 - *ogni individuo deve essere dotato, all'interno della struttura, di idonei presidi igienici, come mascherina e guanti monouso;*
 - *gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di sicurezza anche all'esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico;*
 - *Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all'esterno consentite dai DPCM, dalle ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore;*
 - *è demandato alla Polizia Locale il compito di individuare ulteriori spazi urbani necessitanti di un intervento limitativo in relazione al persistente formarsi di assembramenti in "luoghi" diversi da quelli sopra elencati, presumibilmente prescelti al fine di schivare le conseguenze della presente ordinanza.*

- 4 Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra

disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -”)

- 4 La validità della presente ordinanza decorre **dal 15 marzo 2021** fino al 21/03/2021

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

- 4 Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.
- 4 Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Corigliano-Rossano, alla Capitaneria di Porto ed al Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza; ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori delle Scuole Private;
- 4 Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Dalla Residenza Municipale, 14 marzo 2021

IL SINDACO

Flavio STASI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.